

2141

cl

1

27 maggio 2015

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Al
Dipartimento federale dell'interno
Inselgasse 1
3003 Berna*Invio per posta elettronica (anche in formato
word): genetictesting@bag.admin.ch*

Procedura di consultazione Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano - osservazioni all'avamprogetto

Signor Consigliere federale,
gentili signore, egregi signori,

Io scrivente Consiglio di Stato ringrazia per averci associato alla procedura di consultazione sul progetto menzionato e presenta in allegato le sue osservazioni sull'insieme della normativa prospettata e su alcune disposizioni particolari. Questa presa di posizione si basa sui contributi dei Servizi cantonali competenti e sulle osservazioni degli enti esterni all'Amministrazione attivi sul territorio cantonale particolarmente interessati alla materia trattata, da noi coinvolti.

A favore di una revisione totale della LEGU, a pochi anni dalla sua entrata in vigore, parlano gli sviluppi interni alla ricerca genetica che hanno provocato in un breve lasso di tempo una serie di nuovi metodi e proposte diagnostiche che esigono una regolamentazione pubblica e dunque anche giuridica. Salutiamo quindi con favore l'adeguamento del quadro normativo nazionale a un campo della scienza che negli ultimi anni ha subito una rapida e considerevole evoluzione, e in particolare l'estensione del campo d'applicazione dell'attuale legge al disciplinamento delle caratteristiche ereditate o ereditarie del patrimonio genetico anche al di fuori dell'ambito medico. In questo contesto fino ad ora non vi era chiarezza quanto al regime applicabile.

Siamo altresì concordi circa il fatto che leggi nazionali in questo ambito devono potersi riferire anche a regolamentazioni europee che creino un terreno comune e riconosciamo con favore l'impegno della Confederazione - nell'ambito soprattutto del Consiglio d'Europa - in vista di una maggiore coordinazione europea in materia.

Se questi elementi militano a favore di una legislazione sempre aggiornata in questo settore della ricerca scientifica e dell'attività clinica, bisogna comunque anche tener conto della rapidità con cui le pratiche ad esse annesse mutano. La considerazione adeguata di questa rapidità ci suggerisce la necessità d'astenersi dall'allestire un testo di legge troppo dettagliato e concreto, ricorrendo piuttosto per la regolamentazione di dettaglio allo strumento dell'ordinanza, più flessibile e rapidamente adattabile alle nuove esigenze, come ad esempio già avviene nel campo della medicina dei trapianti. Nel caso specifico riteniamo che il testo di legge proposto presenti un grado di dettaglio adeguato ed auspichiamo che la regolamentazione definitiva non muti questa impostazione.

Il testo legislativo e soprattutto i cambiamenti proposti rispetto alla prima versione della legge hanno un carattere pragmatico che ci trova consenzienti. Ci sono buone ragioni per non aver cambiato i principi fondamentali che sottendono il testo di legge e limitarsi dunque ad una revisione parziale e puntuale.

Un eventuale divieto dei test genetici che attualmente non rientrano nel campo d'applicazione della normativa in vigore non sarebbe efficace e controllabile, ad esempio in considerazione della possibilità di accedervi via internet e del rischio di indurre l'esecuzione di questi test all'estero, in paesi in cui il quadro giuridico potrebbe non essere sufficientemente garantista.

Ci preme inoltre segnalare già in entrata la necessità di meglio definire i profili professionali e le qualifiche degli operatori sanitari che possono prescrivere esami genetici e prenatali in ambito medico come pure delle figure incaricate di svolgere la necessaria consulenza prescritta dalla legge.

In allegato trasmettiamo quindi il formulario di risposta, che contempla le considerazioni e le proposte di modifica emerse in occasione della nostra consultazione interna.

Vogliate gradire, onorevole Consigliere federale, gentili signore ed egregi signori, i sensi della nostra alta stima.

Il Presidente:

N. Gobbi

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Cancelliere:

G. Gianella

Allegato:

- citato

Copia p.c.:

- Deputazione ticinese alle Camere federali (deputazione@ti.ch);
- Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch);
- Ufficio del medico cantonale (dss-umc@ti.ch);
- Ufficio del farmacista cantonale (dss-ufc@ti.ch);
- Pubblicazione in internet.

**Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU)
Procedura di consultazione dal 18.02. al 26.05.2015**

Parere di

Cognome / Ditta / Organizzazione : Consiglio di Stato del Cantone Ticino

Sigla della ditta / dell'organizzazione :

Indirizzo : Residenza governativa, 6501 Bellinzona

Persona di contatto : Tiziano Veronelli, Giurista Dipartimento della sanità e della socialità

N° di telefono : 0918143042

E-mail : tiziano.veronelli@ti.ch

Data : 26 maggio 2015

Indicazioni importanti:

1. La preghiamo di non modificare la formattazione del formulario.
2. Inserire le righe: Selezionare l'intera riga con i campi in grigio vuoti, Control-C per copiare, Control-V per incollare.
3. I pareri devono essere inviati in forma elettronica, come documento Word, al più tardi entro il **26 maggio 2015** al seguente indirizzo: genetictesting@bag.admin.ch

**Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU)
Procedura di consultazione dal 18.02. al 26.05.2015**

Revisione totale della LEGU

Consiglio di Stato del Cantone Ticino	<p>In occasione del primo progetto di legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU), il Consiglio di Stato aveva espresso parere positivo sul fatto che questa materia fosse regolata a livello federale ed aveva fornito indicazioni puntuali su singoli punti. Ora, in questa seconda occasione, cercheremo di valutare in maniera specifica le proposte di revisione che ci sono state sottoposte, non senza esprimerci anche sulla necessità di principio di tale revisione e sull'ampiezza che tale revisione, a nostro avviso, dovrebbe poter onorare.</p> <p>A favore di una revisione della LEGU, a pochi anni dalla sua entrata in vigore, parlano gli sviluppi interni alla ricerca genetica che hanno provocato in un breve lasso di tempo una serie di nuovi metodi e proposte diagnostiche che esigono una regolamentazione pubblica e dunque anche giuridica. In quest'ottica oltre all'aggiornamento delle normative sullo svolgimento di esami genetici in ambito medico recepiamo positivamente l'estensione del campo d'applicazione agli esami genetici al di fuori dell'ambito medico, sui quali sino ad ora non vi era chiarezza quanto al regime applicabile. Un secondo motivo di revisione che riteniamo condivisibile è legato al fatto che le leggi nazionali in questo ambito devono potersi riferire anche a regolamentazioni europee che creino un terreno comune in questo ambito. Riconosciamo con favore l'impegno della Confederazione, nell'ambito soprattutto del Consiglio d'Europa, in vista di una maggiore coordinazione europea in materia. Altri Paesi hanno regolato questa materia non necessariamente attraverso una legge specifica, ma attraverso disposizioni sparse in vari testi normativi, che possono rendere più difficile la comprensione del regime applicabile e possono prestarsi anche a giudizi affrettati di preteso "vuoto giuridico".</p> <p>Se questi elementi militano a favore di una legislazione sempre aggiornata in questo settore della ricerca scientifica e dell'attività clinica, bisogna comunque anche tener conto della rapidità con cui le pratiche ad esse annesse mutano. La considerazione adeguata di questa rapidità ci suggerisce di non sempre prevedere normative molto concrete nell'ambito del testo di legge, ma di ricorrere, quando ci fosse un'urgenza non procrastinabile, allo strumento dell'ordinanza.</p> <p>La Confederazione ha seguito questo tipo di orientamento ad esempio anche nell'ambito della regolamentazione di dettaglio della medicina dei trapianti. Lo svantaggio di essere uno strumento giuridico meno "democratico" nella sua genesi e discussione verrebbe comunque compensato dall'efficacia della rapidità. L'esempio delle ordinanze legate alla pratica dei trapianti d'organi mostra che è comunque possibile implicare le istanze interessate, Cantoni compresi, mediante processi di consultazione, non necessariamente obbligatori per legge, ma opportuni per ottenere un largo consenso anche nella popolazione.</p> <p>Nel caso specifico riteniamo che il testo di legge proposto presenti un grado di dettaglio accettabile ed auspichiamo che la regolamentazione definitiva non muti questa impostazione e soprattutto si astenga dal precisare oltre aspetti scientifici che evolvono rapidamente e che renderebbero la legge di difficile interpretazione e rapidamente anacronistica. Come detto, per esigenze di regolamentazione di dettaglio esiste lo strumento dell'ordinanza, facilmente aggiornabile.</p>
---	---

**Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU)
Procedura di consultazione dal 18.02. al 26.05.2015**

<p>Il testo legislativo e soprattutto i cambiamenti proposti rispetto alla prima versione della legge hanno carattere pragmatico e ciò ci trova consenzienti. Ci sono buone ragioni per non aver cambiato i principi fondamentali che sottendono il testo di legge e di limitarsi dunque ad una revisione parziale e puntuale.</p> <p>Un eventuale divieto dei test genetici che attualmente non rientrano nel campo d'applicazione della normativa in vigore non sarebbe efficace e controllabile, ad esempio in considerazione della possibilità di accedervi via internet e del rischio di indurre l'esecuzione di questi test all'estero, in paesi in cui il quadro giuridico potrebbe non essere sufficientemente garantista. La credibilità del testo di legge ne soffrirebbe, a tutto svantaggio delle intenzioni del legislatore.</p> <p>Ci preme inoltre segnalare già in entrata la necessità di meglio definire i profili professionali e le qualifiche degli operatori sanitari che possono prescrivere esami genetici e prenatali in ambito medico come pure delle figure incaricate di svolgere la necessaria consulenza prescritta dalla legge.</p>			
Nome / Ditta	Articolo	Commenti / Osservazioni	Proposta di modifica (testo proposto)
	Art. 2	Salutiamo con piacere le precisazioni di questo articolo che tiene conto dei contesti, tra loro molto diversi, entro cui la ricerca genetica e la pratica clinica intervengono.	
	Art. 9 cpv. 2	Approviamo senz'altro queste precisazioni e la delega al Consiglio federale di definire ulteriormente condizioni particolari sul tema delicato della protezione della personalità in relazione alla conservazione e alla sicurezza di dati genetici.	
	Art. 12	Oltre ai limiti specifici delle norme di questa legge, si ritiene opportuno precisare l'esigenza di oggettività della pubblicità. Si propone a tal fine di integrare la formulazione di cui all'art. 40 let. d LPMed (RS 811.11).	<i>„L'intermediazione o la pubblicità per l'esecuzione di esami genetici è consentita purché siano praticate in modo oggettivo e corrispondente all'interesse generale, non siano ingannevoli né persuasivi-direttivi e siano soddisfatti i requisiti posti dalla presente legge“.</i>
	Art. 13 cpv. 1	Non soltanto l'esecuzione dei test genetici dev'essere eseguita conformemente allo stato della scienza e della tecnica, ma anche la loro produzione, la loro immissione sul mercato, ecc.	<i>“Gli esami genetici e prenatali devono essere conformi allo stato della scienza e della tecnica“.</i>
	Art. 14	Si segnala un'incongruenza con l'art. 13 della legge federale sui trapianti (RS 810.21), che vi invitiamo a chiarire.	
		Al cpv. 2 let. b, il termine corretto è “tissutali” anziché “tessutali” (verificare anche altri passaggi dell'avamprogetto in cui il termine è ripreso, come ad es. all'art. 15 cpv. 2).	

**Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU)
Procedura di consultazione dal 18.02. al 26.05.2015**

	<p>Art. 15 cpv. 1 lett. c + cpv. 2</p>	<p>Il tema degli esami genetici prenatali è uno dei punti evidentemente più delicati dell'intera legge.</p> <p>La normativa corrispondente nel testo oggi in vigore, l'art. 11 LEGU, vieta gli esami prenatali che non hanno lo scopo di ricercare caratteristiche con incidenza diretta sulla salute dell'embrione o del feto e quindi anche gli esami volti ad accertare la compatibilità, dopo la nascita, per un eventuale trapianto. Il proposto tenore del cpv. 1 let. c) introduce invece un'apertura in questo senso.</p> <p>In merito alla problematica dei "bambini salvatori" esprimiamo la nostra preoccupazione, ricordando peraltro che il tema si era già posto in Parlamento nel 2014 nell'ambito dell'esame della modifica della legge sulla procreazione assistita e che in quell'occasione sia il Consiglio federale sia le due Camere (compreso il Consiglio nazionale contro il parere maggioritario della sua Commissione) si erano opposti alla selezione degli embrioni in vitro onde permettere il futuro dono di cellule staminali a un fratello o una sorella malati.</p> <p>In situazioni d'urgenza può certo essere indicato procedere al trasferimento del sangue del cordone ombelicale a scopo di trapianto intrafamiliare immediatamente dopo la nascita. Ai fini preparatori sono tuttavia sufficienti poche settimane. Non si intravede quindi lo scopo dell'esecuzione di un test nella prima fase della gravidanza il cui risultato dovrebbe essere sottaciuto fino alla dodicesima settimana o anche successivamente se secondo il medico vi è il rischio che la gravidanza sia interrotta per tale motivo, come previsto dal cpv. 2. Per scongiurare il rischio di un aborto, appare più coerente sancire direttamente al cpv. 1 lett. c il divieto di eseguire esami a questo scopo prima della dodicesima settimana di gravidanza rispettivamente anche in seguito se secondo il medico vi è il rischio di interruzione della gravidanza per tale motivo.</p> <p>Il cpv. 2 mantiene comunque la sua validità nella misura in cui, come per la determinazione del sesso, l'idoneità al trasferimento non viene ricercata attivamente, ovvero viene accertata come informazione in eccesso ai sensi dell'art. 24.</p>	<p>Cpv. 1 let. c): <i>"se il sangue del cordone ombelicale dell'embrione o del feto, in base alle sue caratteristiche tissutali, è idoneo per essere trasferito a un genitore, un fratello o a una sorella. L'esame a questo scopo non può essere eseguito se secondo il medico vi è il rischio che la gravidanza sia interrotta per tale motivo; in ogni caso, l'esame non può essere eseguito prima del termine di dodici settimane dall'inizio dell'ultima mestruazione".</i></p>
--	--	--	--

**Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU)
Procedura di consultazione dal 18.02. al 26.05.2015**

	Art. 16 cpv. 1 let. b) e c)	In merito a quanto formulato alla let. b), non si ritiene che il mero desiderio o <i>curiosità</i> rappresenti un elemento sufficiente, tale da giustificare l'esecuzione di esami genetici su persone decedute. Si invita inoltre a precisare meglio se le condizioni delle let. a-d sono o meno cumulative.	let. b) eliminare let. c) <i>"la caratteristica del patrimonio genetico esaminata riguarda la salute o la pianificazione familiare di un parente"</i> .
	Art. 17 cpv. 1 e cpv. 2 (eliminato „let. b“)	Considerata la tematica sensibile, non appare adeguato ammettere la prescrizione di test genetici in ambito medico da parte di medici con una formazione non sufficientemente specifica. Per garantire la qualità della prestazione sarebbe utile delimitare esplicitamente i titoli di perfezionamento necessari e ammessi. In particolare anziché ammettere genericamente una "particolare qualifica" (cpv. 1 let. b) si ritiene opportuno richiedere, accanto al titolo di perfezionamento correlato alla malattia esaminata, il titolo federale in genetica medica (let. b). Qualora fosse accettata la modifica con la restrizione proposta al cpv. 1, la let. b) del cpv. 2, che prevede la possibilità di condizioni più restrittive per determinati esami, potrebbe risultare superflua. Bisognerebbe inoltre evocare la presenza anche di attori, specialisti in genetica, ma non necessariamente medici che effettuano gli esami nei laboratori. Si tratta di biologi od operatori tecnici che possono assumere il compito di effettuare l'esame genetico ma non di informare il paziente o donatore di materiale biologico.	Cpv. 1 let. a: <i>"un titolo di perfezionamento federale secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie nel settore strettamente legato alla malattia esaminata"</i> . Cpv. 1 let. b: <i>"il titolo di perfezionamento federale in genetica medica"</i> .
	Art. 18 cpv. 1	Considerata la necessità di un'approfondita consulenza genetica che deve andare <i>"al di là del consueto dovere d'informazione del medico"</i> (v. Rapporto esplicativo ad art. 18 cpv. 1) e quindi l'importanza di tale aspetto, il termine <i>"persona competente"</i> di cui all'art. 18 cpv. 1 deve essere definito con maggior precisione.	v. commento
	Art. 20 let. d/21	Analogamente a quanto sopra, per i "centri d'informazione" e i "consultori" di cui agli artt. 20 let. d e 21 cpv. 1 devono essere definiti dei criteri minimi di qualità.	v. commento
	Art. 23 cpv. 3 i.f.	Riteniamo sia opportuno richiedere un consenso scritto, anche quale elemento probatorio per l'autorità cantonale competente al fine di poter valutare la richiesta di svincolo dal segreto professionale ai sensi del cpv. 4.	Cpv. 3: <i>"se la persona interessata o la persona autorizzata a rappresentarla vi acconsente per iscritto."</i>

**Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU)
Procedura di consultazione dal 18.02. al 26.05.2015**

	<p>Art. 24 cpv. 1 cpv. 4 e nuovo cpv. 5</p>	<p>Cpv. 1: La persona interessata dovrebbe essere altresì informata circa la sorte, al termine dell'esame, delle "informazioni in eccesso" raccolte (modalità di conservazione e di distruzione, eventuale utilizzo da parte di terzi, ecc.).</p> <p>Cpv. 4: Per i motivi esposti all'art. 15 cpv. 2, si ritiene opportuno modificare il cpv. come proposto. Infatti, per coerenza, l'attesa del termine di 12 settimane, o più se vi è rischio di aborto, oltre all'informazione relativa al sesso, va estesa anche all'indicazione sulla compatibilità per eventuali donazioni.</p> <p>Cpv. 5: L'introduzione di un nuovo cpv. sottolinea l'esigenza di rispettare i principi di cui alla parte generale della legge anche nel caso delle informazioni in eccesso.</p>	<p>Cpv. 4: <i>"In caso di esami genetici ... alla salute dell'embrione o del feto. Alla comunicazione del sesso o dell'idoneità al trasferimento si applica l'art. 15 cpv. 2."</i></p> <p>Cpv. 5: <i>"Anche a queste informazioni si applicano i principi generali di cui agli artt. 4 a 13".</i></p>
	<p>Art. 27</p>	<p>Riteniamo che l'eventuale incarico a laboratori esteri possa essere conferito solo da laboratori svizzeri autorizzati e non anche dai medici prescrittori.</p> <p>Al Laboratorio svizzero incombe l'onere della prova quanto alla dimostrazione dell'esecuzione conforme allo stato della scienza e della tecnica, all'esistenza di un adeguato sistema di gestione della qualità e all'autorizzazione a svolgere l'esame nel paese terzo.</p> <p>Permettere l'esecuzione di un esame genetico a laboratori esteri senza che siano richieste specifiche garanzie (ad es. l'esistenza di standard minimi) ci sembra problematico. Si deve poter verificare che l'esame avvenga effettivamente in maniera "conforme allo stato della scienza e della tecnica". A nostro avviso la formulazione non è sufficientemente precisa e le garanzie richieste non sufficientemente chiare. Menzionarlo in maniera generale nel rapporto - v. riferimento alle norme ISO/IEC - non è a nostro avviso sufficiente.</p> <p>Al fine di garantire al meglio un'adeguata protezione dei dati personali elaborati in occasione degli esami effettuati all'estero, riteniamo opportuna l'introduzione di un secondo cpv. che equipari il più possibile lo standard di protezione a quello vigente nel nostro Paese (si rinvia alla lista elaborata al riguardo dall'Incaricato federale della protezione dei dati).</p>	<p>Cpv. 1 (nuovo): <i>"I laboratori che effettuano esami genetici possono delegare l'esecuzione integrale o parziale di un esame genetico a un laboratorio all'estero previa dimostrazione che quest'ultimo sia in grado di garantire l'esecuzione conforme allo stato della scienza e della tecnica, dispone di un adeguato sistema di gestione della qualità ed è autorizzato a eseguire tali esami nel suo Paese".</i></p> <p>Cpv. 2 (nuovo): <i>"il laboratorio all'estero deve trovarsi in un Paese nel quale sono garantiti uno standard di qualità e una legislazione che assicura una protezione dei dati adeguata e paragonabile a quella vigente nel nostro Paese".</i></p>

**Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU)
Procedura di consultazione dal 18.02. al 26.05.2015**

	<p>Art. 28 cpv. 3</p>	<p>L'eccezione definita al cpv. 3 let. b permette di allentare le regole di qualità definite negli articoli precedenti e rappresenta quindi un potenziale rischio. La consulenza genetica deve infatti essere svolta da persone formate in modo mirato. È fondamentale che la consulenza fornita non tralasci di specificare le modalità con cui i dati raccolti verranno elaborati (forma anonimizzata o no, durata della loro conservazione, elaborazione o accesso da parte di terzi non direttamente coinvolti nel programma di depistaggio, eventuale trasmissione a terzi ecc.). Si ribadisce quindi l'esigenza che le necessarie competenze professionali siano di principio rigorosamente garantite come definito agli artt. 18-21 e che eventuali eccezioni siano valutate in modo restrittivo.</p> <p>La medesima preoccupazione viene espressa per quanto riguarda il cpv. 3 let. c: un'eventuale eccezione sarà da valutare con rigore, a dipendenza del genere di esame effettuato.</p> <p>Considerata la tematica si ritiene imprescindibile anche la consultazione della Commissione nazionale d'etica in materia di medicina umana. Si propone pertanto di riformulare il cpv. 4 introducendo un obbligo di consultazione anziché una facoltà secondo necessità.</p>	<p>Cpv. 4: <i>“Prima di rilasciare l'autorizzazione, l'UFSP consulta la Commissione di esperti e la Commissione nazionale d'etica in materia di medicina umana.”</i></p>
	<p>Art. 29 cpv. 1 let. b e cpv. 2</p>	<p>Cpv. 1 let. b: l'informazione concernente le aziende o i laboratori all'estero coinvolti nell'esecuzione dell'esame dovrebbe altresì riguardare le garanzie che gli stessi offrono a proposito della modalità con cui i dati personali vengono elaborati e sul genere d'informazioni raccolte oltre lo scopo dichiarato dell'esame.</p> <p>Cpv. 2: la consulenza è un punto centrale nell'esecuzione di test genetici. L'obbligo d'indicare un semplice recapito d'un non meglio specificato specialista rischia di banalizzarne la portata e l'importanza e di non fornire le garanzie sufficienti ed adeguate al caso. Si ritiene pertanto necessario che la consulenza venga fornita da uno specialista in genetica umana, raggiungibile in Svizzera.</p>	<p>Cpv. 2: <i>“L'informazione deve avvenire per scritto e contenere il recapito di uno specialista in genetica umana, in Svizzera, che la persona interessata può contattare per eventuali domande”.</i></p>

**Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU)
Procedura di consultazione dal 18.02. al 26.05.2015**

Art. 32 cpv. 1 / cpv.2	<p>Gli esami genetici di ogni tipo hanno quasi sempre riflessi durevoli sulla vita della persona interessata. Si ritiene pertanto necessaria la presenza regolare d'uno specialista di riferimento a lungo termine e si propone di conseguenza che la prescrizione sia riservata ai medici. La delega dei test ad altri gruppi professionali rischia di non poter coprire questa esigenza.</p> <p>Qualora si evocassero altri specialisti non medici nell'<i>esecuzione</i> e non nella <i>prescrizione</i> del test genetico se ne precisino le qualifiche professionali.</p>	Eliminare "farmacisti" (cpv. 1) ed "altri specialisti" (cpv. 4 let. a).
Art. 34 cpv. 2	<p>La definizione di una lista positiva degli "altri esami genetici", come proposto, probabilmente non riuscirebbe a stare al passo con l'evoluzione della tecnica e della commercializzazione di nuovi prodotti. Vi sarebbe quindi il rischio che determinati test che risulterebbe opportuno assoggettare alla legge almeno in una fase introduttiva sfuggirebbero alla regolamentazione.</p> <p>Si propone quindi di considerare che tutti gli "altri esami genetici" soggiacciono all'art. 34, introducendo piuttosto al cpv. 2 la facoltà per il Consiglio federale di vietarne espressamente taluni.</p>	Cpv. 2: "Il Consiglio federale può vietare determinati esami genetici".
Art. 38	Il fatto che i cinque requisiti elencati debbano essere cumulativamente adempiuti dovrebbe trasparire con maggior chiarezza dal testo di legge.	
Art. 47 cpv. 3 let. b) / cpv. 7	<p>Cpv. 3 let. b: La formulazione "sono stati adottati buoni motivi per eseguire l'esame" è troppo generale. Si propone di definire in maniera almeno in parte più precisa questa esigenza attraverso il concetto di verosimiglianza di un interesse legittimo.</p> <p>Cpv. 7: per parallelismo, si rinvia al commento ad art. 12 e si propone una formulazione analoga</p>	<p>Cpv. 3 let. b: "se è reso verosimile un interesse legittimo del richiedente".</p> <p>Cpv. 7: "L'intermediazione o la pubblicità per l'allestimento di profili del DNA è consentita purché siano praticate in modo oggettivo e corrispondente all'interesse generale, non siano ingannevoli né invadenti e siano soddisfatti i requisiti posti dalla presente legge".</p>
Art. 50 cpv. 6	Per parallelismo, si propone una formulazione analoga a quella impiegata all'art. 15 cpv. 2, che vada ad inglobare anche l'informazione sul trasferimento del sangue del cordone ombelicale ritenuto idoneo, a un genitore, a un fratello o a una sorella.	Cpv. 6: "Se, nell'ambito di un accertamento prenatale della paternità, si determina il sesso dell'embrione o del feto o l'idoneità al trasferimento a un genitore, a un fratello o a una sorella, il risultato non può essere comunicato alla donna incinta..."

**Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU)
Procedura di consultazione dal 18.02. al 26.05.2015**

	Art. 56 cpv. 1 let. a)	Considerata la gravità di un simile comportamento, il riutilizzo di campioni o dati genetici in violazione dell'art. 10, 35 e 47 cpv. 4 LEGU non dovrebbe essere considerato al pari di una "semplice" contravvenzione, ma andrebbe a nostro avviso inserito nell'art. 55 (Delitti).	
	Art. 62	Considerato il tempo trascorso dall'entrata in vigore della LEGU il 1° aprile 2007, si ritiene che il regime transitorio previsto in occasione dell'adozione della prima versione della legge non debba essere protratto sine die. Entro un congruo termine anche i programmi di depistaggio già in corso il 1° aprile 2007 dovrebbero quindi soggiacere alla nuova normativa.	<i>"I programmi di depistaggio genetico in corso al momento dell'entrata in vigore della legge federale dell'8 ottobre 2004 sugli esami genetici sull'essere umano dovranno soggiacere a requisiti posti dalla legge federale del ... entro un congruo termine, definito dal Consiglio federale".</i>